

REPUBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL GIUDICE DI PACE DI TORINO

- Sez. III Civile -

nella persona del dott. Aldo Facci, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 38051/07 R.G. promossa da LIMONGELLI Anna
residente a Torino in via Lulli 46, ed ivi elettivamente domiciliata in via Piffetti
27, presso lo studio dell'avv. Emanuel Faletti che lo rappresenta e difende per
delega del 28.6.07 in margine all'atto di citazione.
contro

ATTORE

DE BIASI Laura, residente in Sciolze (TO) in Regione Cavallerizzo 21 ed
elettivamente domiciliata a Torino in via Frejus 5, presso lo studio dell'avv.
Roberto Gavazzi che la rappresenta e difende per delega del 8.11.07 in calce
all'atto di citazione notificato.

CONVENUTO

e contro

RAS ASSICURAZIONI spa, in persona del legale rappresentante pr., con sede
in Milano in c.so Italia 23.

CONVENUTO CONTUMACE

OGGETTO: risarcimento danni da circolazione stradale.

Prodotto copia 18 DIC
Fiduciaria copia 14
Aut. G. 20
Appellato 18 DIC
Tribunale 18 DIC

Sentenza N. 10623/07
Spedito il 9/11/07
Deposito il 10 NOV 2007
Pg. N. 38051/07
Cron. N. 10346/07
Rap. N.

ESENTE DA IMPOSTE
DI BOLLO E DIRITTI
ART 48 LG 374/91

tamponata dalla VW suddetta. I conducenti compilavano e firmavano il Mod. CAI. La vettura dell'attrice subiva danni pari ad €. 1320,38 come da preventivo n. 306 della carrozzeria Daytona del 30.5.06. In data 3.5.07 la RAS offriva all'attrice la somma di €. 500,00 a saldo dei danni subiti. La differenza tra quanto offerto e quanto preteso è di €. 820,38, somma che l'attrice chiede la venga ancora corrisposta e per la quale agisce in questa sede. La RAS rimaneva contumace, mentre si costituiva la convenuta De Biasi, eccependo, in via preliminare la sua carenza di legittimazione passiva e contestando ogni altra pretesa dell'attrice. Il giudice dovendo decidere sulla eccezione preliminare e, ritenendo altresì, la causa matura allo stato, invitava le parti a precisare le conclusioni e tratteneva a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attrice ha promosso l'azione di "Risarcimento diretto" di cui all'art. 149 del D.Lvo 209/05 (Assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti) con la quale ha convenuto la assicurazione del proprio veicolo (RAS), nonché la proprietaria del veicolo antagonista, quale responsabile del danno, De Biasi Laura, la quale contesta la propria legittimazione passiva, che ritiene in contrasto con le disposizioni dell'art. 149 suddetto. La legge sulle assicurazioni citata offre al danneggiato due vie per ottenere il risarcimento del danno,

"Risarcimento diretto" di cui all'art. 149 e la "Azione diretta" di cui all'art. 144.

Sono due procedure completamente diverse che vanno tenute distinte e non è consentita nessuna interpretazione estensiva o analogica né commistione alcuna tra di loro, devono essere applicate alla lettera, almeno fino a parere diverso della Corte di Cassazione. L'art. 149 dispone che "i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento alla impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto

4

relativo al veicolo utilizzato" e nulla dice circa il responsabile del danno, ciò che invece fa espressamente l'art. 144/3 "nel giudizio promosso contro l'impresa di assicurazione è chiamato anche il responsabile del danno" che la giurisprudenza arciconsolidata ritiene litisconsorte necessario, tanto che in caso di mancata citazione del medesimo, solitamente il proprietario del veicolo, il giudice deve rilevarlo d'ufficio e disporre l'integrazione del contraddittorio. Pertanto, si ritiene che se il legislatore voleva che nella procedura del "risarcimento diretto" venisse chiamato anche il responsabile del danno lo avrebbe disposto espressamente, quindi l'azione nei confronti della convenuta De Biasi è inammissibile o improcedibile. Invece nulla vieta che il danneggiato possa proporre l'azione ordinaria di cui all'art. 2054 CC nei confronti del conducente e/o del proprietario del veicolo danneggiante, previo, naturalmente, invio della raccomandata alla assicurazione dello stesso veicolo danneggiante e decorso dello "spatium deliberandi" di cui all'art. 145, come vuole la giurisprudenza da tempo immemorabile, a pena di inammissibilità della azione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. L'attore non ha provato di avere inviato tale raccomandata con A.R. alla assicurazione del veicolo della De Biasi pertanto anche l'azione ordinaria nei suoi confronti è inammissibile o improcedibile.

Circa il merito della causa, l'attore ha indubbiamente provato, con la produzione del mod. CAI firmato dai conducenti, che il 28.2.07 il suo veicolo è stato tamponato da quello della De Biasi. Dal modulo risulta, altresì, che il veicolo della attrice non presentava danni visibili (cas.B/11), pertanto è da ritenere che detto veicolo o non ha subito danno alcuno o ha subito danni interni che non potevano essere rilevati esternamente, ma è assai difficile credere che danni che hanno richiesto la sostituzione del paraurti, della traversa e del silenziatore non



avessero lasciato segni evidenti esterni, almeno sul paraurti. Nell'un caso e nell'altro si deve ritenere che la collisione è stata di modestissima entità e priva di efficienza lesiva. Comunque, la prova che l'attore produce su detti danni di €. 1320,38 consiste nel preventivo rilasciato il 30.5.07, tre mesi esatti dopo il sinistro, non esiste alcuna prova precedente il 30.5.07, salvo la perizia effettuata per conto dell'assicurazione in data precedente l'offerta del 3.5.07, dalla quale risulta che il perito ha riscontrato danni non superiori ad €. 500,00, è quindi evidente che dal giorno della suddetta perizia al giorno del rilascio del preventivo la vettura potrebbe aver subito altri danneggiamenti che non possono essere addebitati alla De Biasi, oppure, siccome il veicolo non è stato riparato è verosimile che il preventivo sia stato "gonfiato" al fine di ottenere guadagni non giustificati, pertanto non avendo l'attrice provato che i danni eccedenti la somma di €. 500,00, di cui chiede il risarcimento, siano effettivamente riconducibili al sinistro del 28.2.07, la sua domanda deve essere respinta.

Circa le spese del processo, considerato che il medesimo si è chiuso già alla prima udienza, considerata l'assoluta novità della materia, la poco chiara articolazione del dettato normativo e l'assenza di precedenti giurisprudenziali, si ritiene esistano giusti motivi per compensare le spese del giudizio.

P. O. M.

Il Giudice di pace, definitivamente decidendo, ex art. 113 cpc, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa e respinta, così provvede:

DICHLARA IMPROPONIBILE la domanda di **LIMONELLI Anna** nei confronti di **DE BLASI Laura**.

RESPINGE la domanda di LIMONGELLI Anna nei confronti di RAS Assicurazioni, in persona del legale rappresentante p.t.

COMPENSA le spese del processo.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.

Torino il 19 novembre 2007

FARMETTI PROVINCIA DI ANCONA
CANCELLIERE R. 1

Il Giudice di pace
(dott. A. Facci)

Facci Aldo



UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE
DI TORINO
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
18 NOV 2007
Torino, 18

FARMETTI PROVINCIA DI ANCONA
CANCELLIERE R. 3